

Art. 2 legge delega «Rordorf»:

d) adottare **un unico modello processuale** per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;

e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza **ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive** e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge»

Il presupposto oggettivo

Art. 6 legge 27 gennaio 2012, n. 3

Il sovraindebitamento viene definito come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

Insolvenza c.d. «commerciale»

Non è lo sbilancio patrimoniale (vale a dire la situazione in cui le passività dell'impresa superano le sua attività)

Non è la mera mancanza di redditività (cioè la situazione in cui l'attività imprenditoriale non genera utili, ma perdite oppure genera un saldo attivo comunque insufficiente rispetto alle fonti di finanziamento utilizzate)

per lo meno se e fino a quando non si riverberano sulla regolarità della sua attività solutoria.

Le situazioni sopra descritte possono tuttavia essere elementi sintomatici dell'insolvenza

Insolvenza c.d. «commerciale»

- lo squilibrio finanziario non superabile con mezzi ordinari nei termini ragguagliati all'ordinaria scadenza dei debiti (Cass., 1439/1990);
- uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, che si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass., n. 1760/2008, e, più di recente, Cass., 7252/2014, 18192/2015, 4530/2016).

Nozione di stato di crisi

In dottrina: uso metaforico di espressioni tratte dal gergo sanitario e psicologico: malessere, affanno, difficoltà, perturbazione, disagio, impotenza.

Definizioni che fanno riferimento a criteri economici o più ancorate al lessico giuridico:

- insolvenza non manifesta;
- patologie non finanziarie che ancora non si sono riverberate in insolvenza;
- insolvenza quantitativamente minore rispetto a quella indicata nell'art. 5 l. fall.;
- situazione di crisi finanziaria non solo attuale, ma anche prospettica;
- incapacità non strutturale di adempiere regolarmente.

Stato di crisi, riferimenti normativi

Art. 160 L.F.

Art.182 bis L.F.

Art. 1, d.lgs. 122/2005: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210: per «situazione di crisi»: si intende la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

Art. 106, comma 5, TUF, esenzione dall'obbligo di OPA ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da «operazioni dirette al salvataggio di società in crisi»

La differenziazione dell'insolvenza nel sovraindebitamento

- Insolvenza dell'imprenditore: è di tipo finanziario, non è un problema di capienza patrimoniale, in quanto egli potrebbe avere un attivo inferiore al passivo ma godere ancora di fiducia sul mercato
- Insolvenza del debitore civile: è il potenziale negativo di garanzia del suo patrimonio; in altre parole l'incapienza patrimoniale fa sì che non possa essere più fatto affidamento sul debitore civile perché c'è il rischio concreto che non paghi

Codice della crisi e dell'insolvenza

art. 2, lett. c) definisce il “sovraindebitamento” come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice.

L'art 2, n 1, intende per:

(a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

(b) “insolvenza”: lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

Tra i principi generali di cui alla legge delega n. 155/2017, vi è anche quello di «e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge»;

Sovraindebitamento ammesso anche per la c.d. «impresa minore», identificata con quella che presenti i requisiti di non fallibilità ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F. (art. 2 lett. d, c.c.i)

Art. 7 l. n. 3/2012, vecchio testo

*1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di **un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4** (ipotesi di moratoria, N.d.A.). Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori».*

Caratteristiche della procedura prima del D.L. 179/2012

- Natura di accordo «procedimentalizzato» in quanto vi era il controllo del giudice
- Protezione del patrimonio del debitore, dalla fissazione dell'udienza (per i successivi 120 giorni, art. 10, comma 3) e poi fino a un anno dall'eventuale omologazione (art. 12, comma 2)
- Non concorsualità
- Iniziativa del solo debitore
- Adesione dei creditori, no regola dell'approvazione a maggioranza e quindi non necessità del rispetto della par condicio

Le novità del dl 179/12

- 1) sono 3 procedure *concorsuali*
- 2) Falcidia dei creditori prelazionari sulla scorta però non della relazione giurata di un esperto (160/2), ma su attestazione degli OCC (occorre la relazione giurata?)
- 3) Dilazione per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, per l'Iva e per le ritenute operate e non versate (come nell'art. 182 ter)
- 4) **regolare** o **integrale** pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e leggi speciali
- 5) Il consumatore sceglie tra accordo e piano (art. 7 comma 1 bis)
- 6) In caso di proposta di piano del consumatore: relazione particolareggiata ex art. 9/3 bis

Le novità del dl 179/12 (segue)

- 1) termine *perentorio* per integrazione e nuovi documenti (art. 9/3 ter) a differenza dell'art. 162 comma 1 e 161 comma 6 l.f.
- 2) Efficacia dell'accordo nei confronti dei terzi estranei e dissenzienti (art. 12/3 come art. 184 l.f. nel c.p.) purchè anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità di cui all'art. 10/2
- 3) Cram down da parte di uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato che contesta la *convenienza* dell'accordo

(art. 12 comma 2) Il giudice omologa l'accordo se ritiene che il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata nella sezione seconda

La concorsualità delle procedure

Art. 6 :al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure “*concorsuali*” diverse da quelle regolate dal presente capo

Art. 7 comma 2:La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: ka) è *soggetto* a procedure *concorsuali* diverse da quelle regolate dal presente capo

Art.12, comma 55:esenzione da *revocatoria* (*atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato*) e *prededuzione* dei crediti derivanti da *finanziamenti* effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato

Art. 13 comma 4 bis:” *preferenza*” dei crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti

Art. 14 duodecies: “*preferenza*” dei crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione

Art. 9/3 quater: *sospensione* del corso degli interessi

La concorsualità delle procedure (segue)

Art. 10/2:*blocco delle azioni esecutive*: “il giudice ...dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi”

Art. 12/3: *efficacia verso tutti i creditori concorsuali*: l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10

Art. 10 comma 3 bis: dal decreto di “blocco” e sino alla omologazione gli *atti eccedenti l'ordinaria amministrazione* compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (161/7 atti urgenti straordinaria amministrazione; 167 l.f.)

DISPOSIZIONI COMUNI: ARTT. 7, 8 E 9 l. 3/2012

CONTENUTO: Flessibile e atipico

Il debitore/consumatore con l'ausilio dell'OCC può presentare un piano con i contenuti di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012, (dilatorio, remissorio, misto).

Attestazione dell'O.C.C. ex art. 7, comma 1, cpv., in caso di falcidia di crediti privilegiati

L'art. 7, comma 1, 3° periodo, l. 3/2012 stabilisce che «In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

Può anche prevedere una continuazione dell'attività, e in tal caso per i privilegiati opera la moratoria per un anno dalla omologa, salva l'ipotesi che pur nel piano di continuazione si preveda la liquidazione del bene sui cui insiste il privilegio.

Documentazione da depositare: art. 9

:

per l'ACCORDO:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- dei beni del debitore
- atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- attestazione sulla fattibilità del piano
- elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia

Documentazione da depositare: art. 9

per il PIANO

oltre a tutto quanto sub. Art. 7 co 1 e art. 9 l. 3/2012, occorre:

relazione particolareggiata dell'OCC nella quale sono indicate:

- a) cause dell'indebitamento
- b) ragioni dell'incapacità ad adempiere
- c) resoconto di solvibilità negli ultimi 5 anni,
- d) atti del debitore impugnati dal creditore,
- e) giudizio su completezza documentazione ed attendibilità doc. depositata.

Il Tribunale può assegnare termine per adempiere alla produzione di integrazioni documentali 15 gg.

EFFETTI:

- sospensione decorso interessi art. 9
- sospensione decorso prescrizioni e decadenze

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO: artt. 10, 11 e 12

FISSAZIONE UDIENZA ex art. 10 legge 3/2012

decreto del giudice equiparato a pignoramento (reclamabile ex art. 737 c.p.c.; il giudice non può far parte del collegio del reclamo)

Effetti:

- sospensione esecuzioni e cautelari salvo chi ha crediti impignorabili.
- se prevista cessione immobili va trascritta proposta
- fino alla omologa c'è l'obbligo di chiedere autorizzazione del g.d. per la straordinaria amministrazione

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO: artt. 10, 11 e 12

Le fasi successive:

- a) raccolta dei voti (non espresso equivale a favorevole)
- b) verifica del raggiungimento del 60% dei crediti; i privilegiati non votano a meno che non rinuncino al privilegio
- c) non hanno diritto di voto il coniuge del debitore, parenti e affini entro il 4° grado, i cessionari del credito entro l'anno

Se è contestata la convenienza del piano da creditore o terzo, interessato, il giudice omologa se vi è certezza che il piano non darà soluzione peggiore rispetto al risultato della liquidazione prevista dagli artt. 14-ter e ss. L. 3/2012 (cram down)

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO DEL CONSUMATORE PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

- giudice verifica requisiti di legge;
- assenza atti di frode,
- fissa udienza disponendo almeno 30 giorni prima l'avviso a tutti i creditori, udienza che entro 60 giorni da deposito documenti completi.
- può sospendere le azioni esecutive in corso se c'è pericolo sino all'omologa.

Verifica fattibilità del piano:

- idoneità dello stesso per assicurare il pagamento integrale impignorabili, e tributi unione europea IVA, ritenute non versate;
- risoluzione delle contestazioni sull'ammontare dei crediti se ci sono

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO DEL CONSUMATORE PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

IL GIUDICE:

- esclusa colpa o consapevolezza che non avrebbe potuto fare fronte alle obbligazioni al momento della stipula;
- escluso che il debitore abbia fatto un eccessivo ricorso al credito rispetto alle sue capacità,

OMOLOGA IL PIANO.

Se è contestata la convenienza del piano da creditore o terzo, interessato, il giudice omologa se vi è certezza che il piano non darà soluzione deteriore rispetto al risultato della liquidazione prevista dagli artt. 14-ter e ss. L. 3/2012 (cram down)

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: artt. 14 ter e ss. legge 3/2012

Sempre a domanda del debitore, con relazione particolareggiata dell'OCC

- contenuto art. 14 ter;
- possibilità di chiedere la conversione in liquidazione di altra procedura: art. 14 quater
- apertura liquidazione: art. 14 quinquies:
nomina liquidatore e *automatic stay*, pubblicità e trascrizione
fissazione limiti dell'acquisizione alla liquidatela di stipendi, salari, pensioni, ecc.

POTERI DEL LIQUIDATORE:

- amministrazione dei beni;
- possibilità di cedere i crediti dei quali non è probabile l'incasso nei 4 anni successivi
- richiamo all'art. 107 L.F. per la realizzazione dell'attivo;
- **azioni in capo al liquidatore:** art. 14-decies

Codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 6.

Precedibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono precedibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento [...]

Codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 7.

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.

Codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 9.

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio

Nella vecchia disciplina:

Art. 9, comma 1: luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede principale. Per il consumatore: tribunale del luogo di residenza

Foro funzionale inderogabile, ai sensi dell'art. 28 cod.proc.civ., cui rimanda il rinvio all'art. 737 cod.proc.civ

Trasferimento sede/residenza: problematiche

Tesi della non estensibilità dell'art. 9, comma 2, L.F.:

eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) attuati in materia strumentale o dilatoria non determinano la declaratoria di incompetenza del tribunale presso il quale il debitore ha trasferito la residenza (o sede), salvo che emergano o vengano provati elementi dai quali ricavare il carattere fittizio del trasferimento (Trib. Prato, 28 settembre 2016)

Tesi positiva:

in mancanza di esplicita previsione, si possono applicare i principi espressi dalla giurisprudenza in ordine alla prevalenza della effettività della sede ed alla non vincolatività di trasferimenti fittizi o posti in essere in prossimità temporale dell'inizio del procedimento. Infatti in passato prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 9 legge fallim. introdotta dall'art. 7 d.l. 9 gennaio 2006 n. 5, Cass. 29 aprile 2006, n. 10051, aveva affermato che ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione del fallimento, è influente il trasferimento della sede legale dell'impresa successivo al verificarsi dello stato di insolvenza.

Nel codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 27.

Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo

al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il **centro degli interessi principali**.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza

è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Nel codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 28.

Trasferimento del centro degli interessi principali

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto **nell'anno** antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

Nel codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 66

Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. **Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le**

disposizioni della sezione III del presente capo.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno

Art. 67.

Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco:
 - a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei **debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.**
4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. **È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.**
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Art. 68.

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. **Non è necessaria l'assistenza di un difensore.**

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 69.

Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero **ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Art. 70. *Omologazione del piano*

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano **se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.**
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

Art. 74.

Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, **escluso il consumatore**, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di **risorse esterne** che aumentino **in misura apprezzabile** la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Art. 75.

Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Art. 76.

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3. **L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.**
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Art. 77.

Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Art. 78.

Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
 - a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
 - b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
 - c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
 - d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.**
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Art. 79.

Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
4. **Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.**
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Art. 80.

Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la **ammissibilità giuridica** e la **fattibilità economica** del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologazione, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

Novità nella liquidazione controllata

Possibilità di scioglimento dai contratti pendenti

Art. 275, comma 6

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, **senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.**

Novità nella liquidazione controllata

Art. 271

Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

Art. 274.

Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue **le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.**
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.